



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 31/01/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 novembre 2006, n. 547

Legge regionale n. 11/01 - Procedura di V.I.A. - Progetto di apertura di attività estrattiva in loc. "Mariuccia" nel Comune di Lecce - Proponente: Elledi S.r.l.

L'anno 2006 addì 23 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7836 del 12.09.2003, la Elledi S.r.l. - Via Surbo-Trepuzzi - km 3 - Lecce - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di apertura di attività estrattiva in loc. "Mariuccia" nel comune di Lecce;
- con nota prot. n. 8235 del 29.09.2001, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la pratica di che trattasi alle amministrazioni interessate (Comune di Lecce e Provincia di Lecce) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. N. 11/01, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota si invitavano gli enti interessati ad esprimere il parere di cui all'art. 11, comma 4 della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10757 del 04.12.2006 il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva copia della Determina Dirigenziale n. 4286 del 30.09.2003 dalla quale si evinceva il parere favorevole con prescrizioni all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 763 del 28.01.2004 la ditta proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001, effettuate sul quotidiano nazionale "Il Messaggero", sul quotidiano locale "Nuovo Quotidiano di Lecce", entrambi del 22.10.2003, e sul B.U.R.P. n. 126 del 30.10.2003;
- con nota prot. n. 9911 del 01.10.2004 il Settore Ecologia, a seguito delle decisioni prese dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 23.09.04, richiedeva integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 3910 del 22.03.2005, la società istante trasmetteva quanto richiesto;

- con nota prot. n. 7873 del 23.06.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla società ELLEDI ulteriori integrazioni che venivano puntualmente trasmesse con nota acquisita al prot. n. 7907 del 28.06.2006;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.10.2006, ha rilevato quanto segue:
L'attività di cui trattasi è stata favorevolmente approvata dal C.T. della Provincia in data 4-12-2003 a condizione che si provveda:
 - ai consequenziali adeguamenti del progetto ed integrazioni allo studio d'impatto ambientale;
 - che la destinazione finale delle superfici di fondo cava recuperate sia di tipo naturalistico/forestale piuttosto che agricola;
 - che vengano poste in essere idonee misure di monitoraggio ambientale.

Il Comitato VIA nella seduta del 23-09-2004, chiedeva le integrazioni di seguito elencate:

- Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla presenza dell'impianto di frantumazione, essendo fonte di emissione di polveri e rumore, si richiedeva in base alla normativa l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo una normativa di settore;
- Valutazione degli effetti delle vibrazioni prodotte dal brillamento delle mine sul traffico stradale relativo alla S.P. Surbo - Trepuzzi, adiacente all'area di cava, e sugli insediamenti produttivi esistenti, uno dei quali è inglobato nell'area di cava ed è separato, ad ovest, da una parete a strapiombo dell'altezza di circa 25 m. soltanto dallo stradone di accesso alla cava della larghezza di 9-10 m.;
- Produzione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle pertinenze della cava;
- Disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi dell'allegato n° 1 del Piano Direttorio del Commissario delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia,
- Misure di monitoraggio delle componenti ambientali.

Nella suddetta riunione, in realtà il Comitato invitava anche la ditta proponente ad integrare il progetto di coltivazione e di recupero ambientale con i seguenti elementi:

- Creazione con materiale sterile di un gradone intermedio che interrompa la verticalità delle pareti a strapiombo di considerevole altezza residue dalla pregressa attività estrattiva;
- Predisposizione al recupero del fondo cava mediante la realizzazione di un materasso di materiale sterile di idonea pezzatura dello spessore minimo di 1 metro ed un terreno di vegetale di almeno 80 cm. di spessore;
- Indicazione del destino, a fine coltivazione, degli impianti esistenti nell'area di cava.

Si nota da una relazione allegata, che le ultime richieste per causa di svista, non sono state notificate alla ditta, così come si nota nella racc. n° 9911 dell'1-10-2004 da parte dell'Ufficio Via Regionale.

La ditta in data 22-03.2005 con prot. N° 3910 ha inviato le seguenti integrazioni:

3 Che per quanto atteneva al punto 1, si rinviava alle considerazioni del geologo Dott. Liguori nella relazione tecnica sulle polveri allegata allo studio di impatto ambientale, alle conclusioni ed ai rapporti di prova allegati. In ogni caso con racc.ta n° 11732/89170-7 del 27-10-2004 fu presentata istanza per l'autorizzazione all'emissione di polveri nell'atmosfera ai sensi del D.P.R. N° 203-88 art. 12 (impianti esistenti).

3 Si spiega nella relazione del Via precedente che se pur vero che nel SIA sono allegati le relazioni tecniche sulle polveri e sul rumore, a firma di tecnici abilitati, ma come si legge nella relazione tecnica-valutazione d'inquinamento acustico, a firma del Dr. Mazzotta, sono state considerate sorgenti di

rumore, soltanto le seguenti macchine: martello pneumatico - motopala - camion Perlini per trasporto materia prima ma non l'impianto di frantumazione.

3 In riferimento al punto n° 2, come esposto nella relazione di studio di impatto ambientale redatta dal Geologo Dott. Liguori, nel marzo del 2003 in Lecce, pag. 29-30, l'uso degli esplosivi assume, ai fini dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni, un'importanza marginale, poiché, anche se i valori di picco delle emissioni acustiche prodotte dal brillamento delle mine sono in genere assai elevate, la loro incidenza risulta complessivamente scarsa, poiché l'evento è sporadico e si traduce in un impulso di breve durata, che si attenua in funzione della distanza con un andamento pressoché esponenziale.

3 In merito all'inquinamento acustico prodotto dai macchinari, si fa riferimento i risultati ottenuti nel rapporto di prova effettuato dal Dr. Mazzotta, tecnico competente in acustica ambientale, allegato allo studio di impatto ambientale.

3 Ad ogni buon conto per ridurre il picco delle emissioni acustiche, si usa l'accorgimento di coprire le micce dell'esplosivo con uno strato di sabbia di 25-30 cm.

3 Tra l'altro l'uso degli esplosivi viene regolamentato da apposito ordine di servizio rilasciato dall'Ufficio Minerario della Regione Puglia, nel quale viene fissato sia la quantità massima di esplosivo per foro sia il numero di relè necessari al fine di rendere minimo l'impatto, a tal proposito si ribadisce che nonostante la cava sia attiva da più di 30 anni non vi sono mai state lamentele in merito.

3 Deduce il Comitato che tutte le notizie dedotte dalla bibliografia di - settore riportate alle pagg. 29-30 del S.I.A. riguardano la valutazione d'impatto acustico prodotto dal brillamento delle mine in cava.

3 Il comitato per la via aveva chiesto, invece, la valutazione degli effetti sulle vibrazioni, cioè delle sollecitazioni sismiche, provenienti da volate di mine.

3 La valutazione di tali effetti non è affidata ai convincimenti personali del progettista ma al risultato di specifiche prove (vedasi la norma Uni 9916-91) criteri di valutazione degli effetti sugli edifici

3 In merito al punto 3) si precisa che l'impianto di cava e produzione di inerti non produce alcun tipo di rifiuto speciale in quanto il materiale di scarto viene sempre commercializzato sotto forma di misti di cava. Ad ogni buon fine, e ad ulteriore chiarimento si precisa che l'impianto per la produzione di laterizi e l'impianto per la produzione di calcestruzzi sono gestiti da altra ditta. Le altre tipologie di rifiuto, che non derivano però direttamente dall'attività estrattiva della roccia (oli-lubrificanti-filtri, ecc.), non vengono prodotte in situ in quanto la manutenzione dei macchinari viene effettuata presso officine autorizzate.

3 In riferimento al punto IV° si specifica che gli inerti di scavo provenienti dall'attività estrattiva non contengono alcun tipo di sostanza o residuo inquinante. Non esiste dunque pericolo per le acque meteoriche, infiltrandosi possano prendere in carico elementi o sostanze pericolose, immettendole successivamente nella falda profonda, che risulta l'unico corpo idrico presente nella zona,, considerata l'assoluta assenza di corpi idrici superficiali. Il franco fra il tetto della falda e le aree più depresse del fondo cava è dell'ordine di 10 metri.

Indipendentemente dalla loro pericolosità, lo smaltimento delle acque di dilavamento di aree soggette ad attività produttive è disciplinato dall'art. n° 39 del D. L.vo 152/99 come novellato dal D.L.vo 258/2000. Nella Regione Puglia, le norme tecniche per la disciplina delle acque meteoriche sono riportate nell'appendice A1 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ecc." allegata al Piano Direttore del Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia.

In merito al punto V°, come misure di monitoraggio delle componenti ambientali, si propongono:
„ Analisi chimica periodica, di campioni di acqua prelevati dal pozzo di monitoraggio, al fine di valutare l'eventuale variazione delle sue caratteristiche chimico-fisiche;
„ Rilevamento periodico delle polveri sospese con misurazioni effettuate secondo metodi UNICHIM;
„ Misurazioni periodiche del livello sonoro mediante fonometro, in conformità a quanto previsto al n° 6 dell'allegato B del D.M.A. del 6-03-1998

A seguito di quanto detto furono chieste ulteriori integrazioni in data 17-06-2005.

In data 28-06-2006 la ditta istante produce nota di risposta con chiarimenti allegando:

- Rapporto tecnico Valutazione d'inquinamento acustico (Legge 447-95) - D.M.A. 16-03-1998D.C.P. 1-03-1991 redatto in data 7-11-2005 dallo studio EFFEMME - Dott. Chimico Franco Mazzotta Squinzano Lecce;

- Relazione tecnica-descrittiva sul monitoraggio delle onde elastiche indotte dalle esplosioni in cava redatto in data 11-04-2006 dall'ing. Re Carlo De Matteis Lecce, che conclude che i valori picco delle vibrazioni prodotte dal brillamento delle mine sono al di sotto dei valori limite imposti dalle normative specifiche del settore (DIN 4150-3, UNI 9614, UNI 9916), inoltre le sollecitazioni sismiche provenienti dalle volate delle mine sono ininfluenti sul traffico stradale;

- Per quanto attiene allo smaltimento delle acque di dilavamento di aree soggette ad attività produttive, si precisa che l'impianto non è soggetto all'art. n° 39 del D.lvo 152799, in quanto le aree di pertinenza non sono impermeabilizzate, e quindi non si crea dilavamento in quanto le acque vengono assorbite al substrato;

- In merito al punto V° la ditta certifica con dichiarazione che:

3 Ogni 6 mesi verrà effettuata l'analisi chimica dei campioni d'acqua prelevati dal pozzo di monitoraggio, al fine di valutare l'eventuale variazione delle sue caratteristiche chimico-fisiche;

3 Ogni 6 mesi sarà effettuato il rilevamento di polveri sospese con misurazioni effettuate secondo metodi UNICHIM;

3 Ogni anno verranno effettuate misurazioni del livello sonoro mediante fonometro in conformità a quanto previsto al n° 6 dell'allegato B del D.M.A. del 16-03-1998, per esso è stato prodotto un rapporto tecnico a firma di tecnico abilitato dalla Regione Puglia per la valutazione di inquinamento acustico ai sensi del D.C.P.M. / 91, della Legge 447/95 e del D.M.A. del 1998, dove le conclusioni sono per un non superamento dei limiti imposti dalla normativa, se non solo nel punto di rilevamento 3 a est per causa del passaggio del camion in entrata e uscita e nel punto 1 a nord dato dalla presenza di passaggio veicolare che dallo svincolo della strada Trepuzzi-

Surbo, si collega alla superstrada Brindisi Lecce.

- Per quanto esaminato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di apertura di attività estrattiva in loc. "Mariuccia" nel comune di Lecce, proposto dalla Ellepi S.r.l. - Via Surbo-Trepuzzi km 3 - Lecce -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
